This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3PEN H
FOR TX
B
274

QUESTIONI CONTROVERSE

NEL GIUDIZIO CAMBIARIO

STUDIO DI GIURISPRUDENZA PRATICA

DI

LEONE BOLAFFIO

AVVOCATO E PROF. DI DIRITTO

ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.°
Via del Corso, 307
TORINO — FIRENZE
Via di Po, 19 — Via Tornabuoni, 20
1888

HARVARD
LAW
LIBRARY

S
ITA
931
BOL

BIBLIOTE
5
N.° d' or

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

Italy

QUESTIONI CONTROVERSE

NEL GIUDIZIO CAMBIARIO

STUDIO DI GIURISPRUDENZA PRATICA

DI

LEONE BOLAFFIO

AVVOCATO E PROF. DI DIRITTO

ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.°
Via del Corso, 307
TORINO — FIRENZE
Via di Po, 19 — Via Tornabuoni, 20
1888

Digitized by Google

Cur 1 Y
B

DEC 20 1930

Digitized by Google

SOMMARIO. — 1. Alcune osservazioni critiche sulla legge cambiaria. — 2. La sottoscrizione di una cambiale deve contenere il nome e cognome o la ditta del firmatario. — 3. La elisione della parola *lettera*, nella denominazione di *lettera di cambio*, non nuoce. — 4. Il bollo mancante o insufficiente priva il titolo di efficacia cambiaria. — 5. Conseguenze della girata in bianco. — 6. L'avallo è garanzia obbiettiva. — Quando è necessario il protesto di fronte all'avallante. — 7. Non invalida l'obbligazione cambiaria dell'avallante la mancanza di indicazione della qualità in cui firma. — 8. Requisiti del precetto notificato in base a cambiale. — 9. Il domicilio cambiario determina soltanto la competenza del foro pel pagamento. — 10. Delle eccezioni personali opponibili dal debitore cambiario, e quando sospendono la condanna o l'esecuzione. — 11. Disconoscimento della sottoscrizione e sue conseguenze. — 12. Azione di arricchimento; sua natura civile o commerciale; prescrizione. — 13. Delle cambiali emesse all'estero; delle loro girate e della loro esecuzione in Italia. — 14. La donna maritata di fronte alla legge di cambio. — 15. Differenze tra girata intermedia ed ultima di persona incapace. — 16. L'art. 1176 del codice civile si applica anche alle lettere di cambio.

1. Ai compilatori del nuovo codice di commercio non doveva riescire malagevole il cómpito di formulare una legge di cambio, dacchè erasi adottato il savio partito di accogliere i principii della legge germanica del 1850. Infatti, questa legge non solo conforma le proprie disposizioni al sano criterio economico per cui la cambiale è divenuta ormai un surrogato della moneta così pei commercianti come pei non commercianti; — ma, nei suoi particolari, contempera, con molta sagacia, quel criterio alle esigenze delle discipline giuridiche. E questo avveduto consiglio si era mirabilmente palesato alla prova dei fatti. Giacchè, non nella Germania e nell'Austria soltanto, ma nelle provincie venete — in cui la legge germa-

Digitized by Google

nica del 1850 rimase in vigore anche dopo la unificazione legislativa, e fino all'applicazione del codice di commercio del 1882 — rare furono le questioni di qualche importanza, rarissime le discordanze di avviso sulla interpretazione di quella legge; e più che di controversie sopra questa o quella disposizione, provocate da inesatta riproduzione del pensiero legislativo, trattavasi di spiegare qualche principio generale; di conciliare col rigore cambiario la garanzia del privato diritto; e, negli ultimi tempi, di mettere in armonia il codice civile ed il rito giudiziario patrio coi principii informativi e le peculiari esigenze della legge di cambio straniera.

Ma, nè il modello, nè l'esperienza bastarono. Chè quattro anni di prova offrono sufficienti documenti per attestare parecchie imperfezioni di sostanza e di forma anche in questa parte della nuova legislazione commerciale.[1] — Nella sostanza, perchè là, sovra tutto, dove i compilatori vollero innovare, non riescirono a dare una struttura completa e vigorosa all'ideato organismo giuridico. Ad esempio: il provvedimento che dà effetto esecutivo alla cambiale, non traccia un istituto il quale si colleghi con armonia di mezzi e di effetti ad altre norme che pur tutelano l'esercizio dell'azione cambiaria (art. 323 e 324). — Così la riforma, per cui la interruzione della prescrizione si assoggetta ai principii del diritto civile anche in materia cambiaria (art. 916), è in conflitto con le esigenze di questa, che richiederebbero si attribuisse l'effetto interruttivo della prescrizione alla sola domanda giudiziale. — Infine, per limitarci ad appunti generici (chè d'altri ci occuperemo in questo studio) non fu nè provvido, nè pratico consiglio, rimettersi, pel computo dei mesi, al calendario gregoriano (art. 285). I precedenti legislativi non suffragano una misura che è in conflitto con l'uso commerciale.

Ma la imperizia dei compilatori si palesa anche più spiccata nella forma in cui è espresso il pensiero legislativo. Anche là dove questo dovrebbe scaturire naturale e spontaneo dalla

[1] Per la parte che si riferisce alla legislazione dei fallimenti, ci siamo occupati in uno studio congenere al presente.

Digitized by Google

semplicità del precetto, rimane tuttavia abbujato dalla parola che lo manifesta. Citiamo pochi esempi, e solo perchè la indeterminatezza della censura non la svigorisca, facendola ritenere immodesta presunzione dello scrittore. — Si voleva statuire che il protesto deve farsi entro i due giorni non festivi, successivi alla scadenza. E si disse (art. 296) che il protesto " deve essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento " facendo sorgere il dubbio se debba computarsi il primo giorno dopo quello del pagamento, anche se festivo. — Così all'art. 316, volendosi dare il concetto della cambiale domiciliata, si disse che tale è, ove sia " pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o del l'emittente, e *presso* una persona diversa " mentre l'indicazione più precisa di *per mezzo* o *per opera* di persona diversa, avrebbe evitate parecchie questioni;[2] e, dietro l'ammaestramento dell'esperienza, si sarebbe dovuto aggiungere che non si ritiene domiciliata la cambiale pagabile presso il creditore.[3] — Del pari: il diritto ad ottenere cauzione dai coobbligati in via di regresso (art. 315), fu, per una svista, limitato al possessore della tratta; quando nessun motivo vi ha per non concederlo anche al possessore del pagherò cambiario. — Ancora: al n. 10 di questo scritto dimostreremo come sia imperfetta la dicitura del capoverso dell'art. 324 che riguarda l'effetto sospensivo di talune eccezioni personali; e, al n. 12, come l'azione di arricchimento, concessa nell'ipotesi di decadenza dall'azione cam-

[2] Si disputa, cioè, se la formula *presso* un terzo usata in parecchie cambiali, esprima senza altro che il pagamento debba farsi *dal* terzo, o non indichi piuttosto che il debitore si recherà *presso* il terzo ad effettuare il pagamento. Più specialmente sorge il dubbio quando il pagamento deve farsi *presso* un istituto di credito. Si consultino le decisioni: Corte d'appello di Casale 29 luglio 1884 Foà c. Barioglio (*Annuario critico della giurisp. comm* II n. 49); — Appello di Venezia 9 giugno 1885 Oliani c. Carpora (*Annuario* III n. 68 e le osservazioni); — Appello di Trani 18 maggio 1886 Caramia c. Palmieri (*Annuario* IV n. 71); — Appello di Torino 7 dicembre 1885 Belfanti utrinque; — e lo studio del prof. L. Franchi nel *Filangieri* XII p. 43.

[3] Appello di Venezia 17 febbrajo 1876 Renier c. Toffolati (*Temi Veneta* I p. 117 1 agosto 1884 Parladore c. Leporini (*Temi Veneta* IX p. 471) 9 giugno 1885 Oliani c. Corpora (*Annuario* III n. 68) e 22 dicembre 1887 Vettoretti c. Meneghello (*Temi Veneta* 1888 pag. 8).

Digitized by Google

biaria, dovevasi espressamente concedere anche nell'ipotesi della prescrizione cambiaria.[4]

Ma tema di questo studio non è la critica diretta della legge. — Certo potrà desumersi dall'esposizione ordinata che faremo delle principali questioni da essa provocate nella giurisprudenza pratica. Ma è questa esposizione che principalmente intendiamo fare. Il modesto contributo di informazioni e di osservazioni che metteremo innanzi, mira all'utilità dell'interprete; sebbene non debbano riuscire infruttifere nemmeno al futuro revisore della nostra legislazione commerciale.

2. Occupiamoci dapprima dei requisiti essenziali che l'articolo 251 esige contestualmente per la cambiale tratta e pel vaglia o pagherò cambiario.

Richiede il n. 7 di quell'articolo la sottoscrizione del traente o dell'emittente *col suo nome e cognome o colla sua ditta.* Questa medesima disposizione è ripetuta per l'accettante (art. 262), e pel girante (art 258). — Ora si è fatta questione: se ponendo la legge l'alternativa che la sottoscrizione si faccia o col nome e cognome o colla ditta, sia valida una sottoscrizione cambiaria con la semplice iniziale del nome premessa al cognome; e se, ad ogni modo, non essendo ripetuto l'obbligo della sottoscrizione in una di quelle due forme per l'avallante (art. 275), possa bastare per lui l'iniziale del nome premessa al cognome, anche nell'ipotesi che non sia ritenuta sufficiente per gli altri firmatari sopra ricordati.

La Corte d'appello di Brescia[5] ammise che, mentre la indicazione del nome e cognome è indispensabile pel traente, per l'emittente, per l'accettante e pel girante, tanto prescrivendo la legge; non lo è invece per l'avallante (e nella specie trattavasi appunto di avallo), non avendo il codice, per la sottoscrizione dell'avallante, ripetuto l'obbligo della indicazione del nome e cognome. — Ma la Corte di cassazione di Torino annullò la sentenza dell'appello di Brescia[6] saggiamente rile-

[4] Fece utili proposte di modificazione al codice di commercio in materia cambiaria il prof. SACERDOTI (*Temi Veneta* 1887 n. 5).

[5] Decisione 9 dicembre 1886 Zirotti c. Banca bergamasca (*Diritto comm.* 1887 col. 69; *Annuario* IV n. 63).

[6] Decisione 5 maggio 1887 (*Monitore dei trib.* 1887 p. 511).

Digitized by Google

vando che " trattandosi di disposizioni correlative, miranti allo stesso scopo, e preordinate ai medesimi effetti — l'obbligazione cioè solidaria di tutte le persone firmate in una cambiale nelle rispettive loro qualità — era da non dimenticare l'aforisma legale: *ubi eadem legis ratio viget, eadem dispositio vigere debet;* e ritenere, in conseguenza, che una disposizione affatto eccezionale per una di quelle persone, onde sottrarla ad un obbligo per sua natura comune, non avrebbe potuto essere che espressamente formulata in modo da portare con sè l'evidenza della gravissima ragione che l'avesse dettata, e non mai introdursi per induzione dalla circostanza di una semplice diversità di dette disposizioni. „

Rimane dopo ciò da risolvere la tesi principale, e cioè se si possa obbligarsi cambiariamente, sotto qualsiasi veste, premettendo al cognome la sola iniziale del proprio nome. Ma per risolvere questa tesi non può giovare la decisione della Corte Suprema di Torino, perchè, nella specie a lei sottoposta, trattavasi della firma dell'institore dell'avallante, e i ragionamenti della Corte (non scevri da censura) riflettono la possibilità che un tale rappresentante obbligasse cambiariamente il preponente malgrado l'abbreviazione usata nella propria sottoscrizione (art 371).[7] —

Sostenne taluno[8] l'equivalenza dell'abbreviazione all'indicazione dell'intero nome, molto più se l'abbreviazione è nelle abitudini di chi sottoscrive. — Tal'altro,[9] che pur ebbe parte

[7] La critica alla sentenza della Corte Suprema fu da me fatta nella *Temi Veneta* 1887 n. 29. — In seguito all'annullamento della sentenza dell'appello di Brescia, la causa fu riuviata alla Corte di Milano. La quale, con la decisione 27 dicembre 1887 (*Monitore dei tribunali* 1888 pag. 68), ammise in termini che: nell'emissione, accettazione, avallo, e girata delle cambiali senza alcuna distinzione, la firma dell'obbligato cambiariamente deve constare del nome e cognome scritti per disteso, oppure della ditta; — e che: il commerciante individuo, che possiede una ditta, espressa con la sola iniziale del nome premessa al cognome, può in tale forma obbligarsi con valido effetto cambiario. — Anche riguardo alla validità della firma abbreviata del rappresentante, accettò la dottrina della Cassazione di Torino. Su questo punto però dissentiamo dall'opinione della Corte di Milano per i motivi già esposti nello scritto pubblicato nella *Temi Veneta* surricordato.

[8] Supino nel *Diritto Comm.* 1887 col. 19.

[9] Danieli nel *Diritto Comm.* 1887 col. 161.

Digitized by Google

nei lavori preparatori, affermò che il legislatore all'art. 251 n. 7 (e così nei successivi) volle soltanto dire che la sottoscrizione può farsi in due modi, e cioè tanto colla sottoscrizione propria della persona che firma, quanto colla sua ditta. Ma l'asserzione è già una critica, e non lieve, pel legislatore, se poteva con molta facilità esprimere nettamente così semplice concetto. Il fatto è invece che quando il legislatore dice che la sottoscrizione deve farsi col nome e cognome o colla ditta, non bisogna attribuirgli una volontà presunta, ma stare alla lettera della legge; e nome e cognome indicano nome e cognome scritti per intero. Non esiste equivalenza fra la iniziale ed il nome intero, perchè la iniziale può indicare nomi diversi, e perchè la sottoscrizione cambiaria richiede esigenze maggiori della sottoscrizione ordinaria. Dunque: il privato, non commerciante, che vuole obbligarsi cambiariamente, deve indicare il proprio nome e cognome per 'disteso. Se sottoscrive con la sola iniziale del nome, il titolo non ha più per lui qualità ed efficacia cambiaria. Si riduce ad un documento diretto a stabilire quella obbligazione civile o commerciale che ha provocata la sottoscrizione (art. 254); documento pieno provante, se l'obbligazione è commerciale; e costituente soltanto un principio di prova se l'obbligazione è civile (articolo 1325 c. c.).[10] Ma il commerciante, oltre il suo nome di nascita, ha una ditta. È il suo nome commerciale, con cui è conosciuto nel mondo degli affari, con cui tratta per abitudine le

[10] Nessuno sostiene che l'obbligazione sia nulla. Questo solo si afferma: che il titolo non ha efficacia cambiaria, perchè manca di un requisito essenziale: la firma dell'obbligato espressa nel modo voluto dalla legge. Nella cambiale, la sottoscrizione non è la *prova* del vincolo giuridico, espresso sotto forma cambiaria; ma costituisce di per sè *il vincolo cambiario.* Quindi, se non esiste formulata come prescrive la legge, manca un requisito essenziale, e l'obbligazione cambiaria svanisce, restando un documento comprovante una obbligazione ordinaria. Non vale quindi asserire — come pur fecero due sentenze dell'Appello di Roma e dell'Appello di Genova (16 luglio 1887 Ginnetti c. Mancini, *Temi Romana*, VII 246; 23 dicembre 1887 Besana c. Galleani, *Monitore dei tribunali* 1888 pag. 50) — che l'eccezione non è plausibile, anzi di aperta malafede, se il convenuto non impugna la propria firma. Il convenuto non disconosce la propria obbligazione, asserendo che la sottoscrizione cambiaria è irregolare; disconosce solo di essersi validamente obbligato col rigore cambiario. Ecco il vero àmbito della discussione.

Digitized by Google

operazioni di commercio e si sottoscrive; con cui, in una parola, commercialmente si identifica. La ditta si confonde colla firma, appunto perchè la firma è il modo con cui la ditta si vincola. Orbene, ove il commerciante abbia la propria firma costituita dall'iniziale del nome premessa al suo cognome, potrà obbligarsi cambiariamente in questo modo. E non già perchè a lui sia concesso sottoscriversi con la iniziale del nome a differenza di tutti gli altri cittadini; ma perchè la sua firma è la sua ditta, e la sottoscrizione a mezzo della ditta è permessa dalla legge. Ci fu obiettato: [11] che, non esistendo ancora una legge la quale definisca la ditta commerciale, questa parola deve essere interpretata come equivalente all'altra di *ragione sociale.* Dimodochè le sole società, che non hanno nome e cognome, potrebbero sottoscriversi colla ditta, e cioè colla ragione sociale. Ma l'obbiezione non regge, e per due motivi. Primo: perchè se non esiste presso di noi una legge che regoli le ditte commerciali, come in altri paesi, ciò non significa che anche da noi la ditta non identifichi i soggetti giuridici che esercitano il commercio, e non sia un vero patrimonio che la legge tutela contro chiunque voglia appropriarselo indebitamente. Secondo: perchè non è esatta l'affermazione che i soli enti collettivi abbiano una ditta. Tutt'altro; anzi, a voler essere esatti, la voce *ditta* dovrebbe usarsi esclusivamente per indicare una persona singola che esercita il commercio; mentre, per identificare una società, o in nome collettivo o in accomandita, dovrebbe usarsi sempre e solo la qualifica di ragione sociale (art. 77). E questa distinzione è fatta anche formalmente dalla legge (art. 105).

Concludendo, pertanto, la trattazione di questa prima ma gravissima questione, diremo: che ogni persona la quale, si obblighi cambiariamente, deve firmare col proprio nome e cognome per disteso; e che la sottoscrizione a mezzo dell'iniziale del nome premessa al cognome è concessa al solo commerciante, quando però sia indicativa della sua ditta. E così appunto opinò la Corte di cassazione di Firenze. [12]

[11] Dall'avv. Frugoni nell'*Archivio Giuridico* fasc. 1-3 vol. xxxix.
[12] Decisione 13 ottobre 1887 ric. Viviani, *Temi Veneta* 1887 p. 596.

Digitized by Google

3. Un'altra questione è sorta sui requisiti essenziali della cambiale. Si è chiesto, cioè, se le formule, che non rare volte si usano in commercio: *per questa mia* o *per questa prima di cambio* soddisfacessero al precetto della legge contenuto nell'art. 251 n. 2, che esige la denominazione di *cambiale* o di *lettera di cambio*. — E mentre i più solleciti commentatori della nuova legge [13] si erano dichiarati di opinione negativa, la giurisprudenza concorde ammise l'affermativa; [14] ed a questa giurisprudenza aderirono poi autorevoli scrittori. [15] E noi pure vi abbiamo aderito, [16] pei seguenti motivi. Perchè la stessa ragione che richiede una formula sacramentale, allo scopo di preavvisare chi si vincola cambiariamente della qualità dell'obbligazione in cui si sottoscrive, rimane integra anche se la indicazione è fatta colle parole *per questa di cambio*; parole che fanno spiccare immediatamente la qualità dell'obbligazione cambiaria così da togliere ogni equivoco ed impedire ogni frode. Perchè le parole *per questa,* riferite ad un titolo che è una vera cambiale, completate con le altre successive.... *di cambio,* rendono palese, e per noi incontroversa, la elisione di *lettera.* Questa elisione è del resto comune nella pratica commerciale. Non si tratta, dunque, di formule equivalenti a quelle prescritte dalla legge, e che il legislatore ha vietate. La equivalenza giuridica si desume a mezzo di argomentazioni e raziocinii. Nella specie — come ben disse la Corte Suprema di Firenze — si tratta " di una vera e propria identità di locuzione, da riconoscersi per necessità, non logica o giuridica, ma puramente grammaticale. "

4. E così pure s'è fatta questione sopra un requisito, non im-

[13] GALLAVRESI, *La cambiale* n. 8; — CALAMANDREI, *La cambiale* pag. 25; — NORSA, *La nuova legislazione di cambio* p. 25.

[14] Corte d'appello di Napoli 21 luglio 1884 Aymè c. Frajo; — Trib. di Vigevano 20 febbraio 1884 Vidale c. de Gaudenzi (*Annuario critico della giurisprudenza commerciale* II n. 38.39); — Trib. di comm. di Torino 23 marzo 1883; — Corte d'appello di Torino 26 dicemb. 1884 (*Diritto Comm.* I 278; II, 410); — Corte di Cassazione di Firenze 27 gennajo 1887 Francescon c. Fannio; — Corte d'appello di Venezia 11 marzo 1887 Girardi c. Sommetti (*Temi Veneta* 1887 p. 69, 190).

[15] VIDARI, *Corso di diritto comm.* VII n. 3795; — MARGHIERI, *La cambiale* 4ª ed. p. 25; — SUPINO, *Comm. alla legge di cambio* n. 26.

[16] *Annuario critico di giurispr. comm.* II, p. 82.

Digitized by Google

posto dal codice di commercio, ma dalla legge sul bollo. — Sancisce l'articolo 42 della legge 13 settembre 1874 che: " le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno *inoltre* produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali. „ Malgrado questa prescrizione così chiara, si pretese sostenere che il difetto di una cambiale, stesa in origine in bollo insufficiente non è radicale, ma sanabile; e quindi si ammise che la cambiale possa acquistare gli effetti cambiari, se è posta in ordine con le esigenze del bollo prima di essere presentata in giudizio.[17]

La migliore confutazione di questa teorica sta nella chiara locuzione della legge.[18] La quale vuole appunto la radicale ed insanabile nullità cambiaria, se il bollo non è regolare fin dall'origine, allo scopo d'impedire che gli effetti cambiari sieno abusivamente redatti in contravvenzione alle leggi di finanza, salvo regolarli, col pagamento della multa, nei casi eccezionali in cui sorga la necessità di produrli in giudizio.[19]

Si volle inoltre sostenere, che, non annoverando il codice di commercio del 1882 tra' requisiti essenziali della cambiale, quello riguardante la tassa di bollo, debba ritenersi in questa parte abrogata la nullità sancita dall'art. 42 succitato. — Ma ormai sono concordi scrittori e sentenze nel ripudiare siffatta opinione. Giacchè l'orbita di attività di una legge fiscale è del tutto diversa da quella di una legge regolatrice i rapporti privati dei cittadini,[20] e le leggi generali non derogano alle

[17] Corte d'appello di Venezia 26 ott. 1886 Fiorini c. Canestrini (*Annuario* IV n. 68); sentenza cassata dalla Corte suprema di Firenze con la decisione 30 maggio 1887 (*Temi Veneta* 1887 p. 297).

[18] " È troppo chiara la locuzione della legge, perchè abbia d'uopo di commenti. „ — Così la Cassazione di Roma nella sentenza 12 febbraio 1881 Bocci c. Bourbon del Monte (*Annali della giur. it.* 1881. 1. 91.); quella Cassazione di cui si adducono due sentenze emesse in sede penale del 16 maggio 1876 (*Annali* 1877. 2. 42.) e 2 maggio 1881 per ritenerla forzatamente aderente all'opinione contraria.

[19] La genesi legislativa dell'art. 42 della legge sul bollo è esposta in una ottima sentenza della Corte d'appello di Brescia 2 nov. 1881 Schiarini c. ditta Donati *Monitore dei trib.* 1881 p. 1118).

[20] Si veggano le nostre osservazioni nell'*Annuario critico* III p. 112 e seg. e le autorità ivi citate.

Digitized by Google

speciali, massime quando provvedono a materie diverse e distinte, come appunto si verifica nel caso presente.[21]

5. L'ultimo possessore di una cambiale, che riempie la girata in bianco, è soggetto alle eccezioni personali che il girante può opporre a colui a cui trasferì la cambiale col giro in bianco? In altre parole: se Tizio gira una cambiale in bianco a Caio, e questi la trasmette colla semplice tradizione manuale ad un altro, il quale a sua volta la trasmette ad un terzo, e così di seguito, finchè la cambiale giunge all'ultimo possessore, Sempronio, che riempie il giro di Tizio; può Tizio, se richiesto del pagamento, opporre a Sempronio quelle eccezioni personali che avrebbe di fronte a Caio?

La Corte di cassazione di Roma rispose affermativamente.[22] Ammise, cioè, che i passaggi intermedi da Tizio a Sempronio, non figurando nella cambiale, non potevano determinare alcuna obbligazione cambiaria, restando perciò soggetta alle norme del diritto cambiario la sola obbligazione di coloro che dal titolo figuravano siccome aventi causa diretta l'uno dall'altro.

La sentenza diede luogo ad una vivace discussione nei giornali di giurisprudenza.[23] Noi ci siamo associati a quelli che combatterono l'opinione della Corte suprema; di cui tanto più evidente apparisce l'errore, se si ha riguardo alla specie sottoposta al suo giudizio. Tattavasi, cioè, che il girante in bianco, Tizio, opponeva a Sempronio, ultimo possessore, che Caio, giratario in bianco, lo aveva frodato dello sconto. Ora, domandiamo, come mai questa eccezione poteva dirsi *personale* a Sempronio, se non si adduceva alcuna intelligenza fra Sempronio e Caio diretta a frodare il girante? Non riguardava quella eccezione

[21] Corte di cassazione di Firenze 30 maggio 1887, citata superiormente.

[22] Decisione 6 ottobre 1885 Montecchi c. Pacifico (*Annuario critico* III n. 64) con cui cassava la contraria sentenza del tribunale di Roma, rinviando la causa al trib. di Ancona. Il quale, con decisione 18 gennaio 1886 (*Consulente commerciale* 1886 p. 29), accettava l'opinione della Corte regolatrice.

[23] Si veggano le osservazioni stampate nell'*Annuario* III p. 105 e gli scritti del VIDARI, del SUPINO, del MARGHIERI (*Filangieri* 1886 fasc. 15), ed ERRERA (*Temi Veneta* 1886 n. 4). Il solo VIDARI difese la decisione della Cassazione romana, pur censurandone la motivazione.

Digitized by Google

i rapporti giuridici esistenti fra Tizio ed un terzo, Caio, a cui la cambiale era stata consegnata col giro in bianco? — Dal momento che la cambiale è consegnata col giro in bianco, al momento in cui il giro è completato, la cambiale funziona quale titolo al portatore: è un vero surrogato del biglietto bancario. Chi riempie il giro, non può essere soggetto ad eccezioni che non lo riguardano (art. 324). Nè muta la sua condizione la circostanza che, materialmente, dal titolo figuri come giratario immediato, se le parti ammettono il giro originario in bianco, poi riempito dall'ultimo possessore; e se è escluso che la eccezione opposta rifletta in alcun modo la persona del possessore medesimo. — Certo, chi gira in bianco va incontro al pericolo di perdere le eccezioni personali che potrebbe avere in confronto di colui a cui ha rimessa la cambiale *brevi manu*. Ma questa è una conseguenza necessaria dell'uso della girata in bianco, la quale paralizza appunto il diritto del girante di opporre eccezioni personali contro coloro che non figurano nella lettera di cambio.

6. Sostenemmo in altro scritto [24] che l'avallo, quale modo di garanzia tutto proprio del diritto cambiario, poteva chiamarsi una fidejussione *obbiettiva*, prestata, cioè, bensì a favore di una persona determinata, ma con la mira esclusiva di assicurare il pagamento della cambiale anche nell'ipotesi che sia nulla l'obbligazione per cui si garantisce (art. 275). [25] E quindi in un solo caso questa garanzia obbiettiva può venir meno, quando cioè la cambiale sia nulla per difetto di formalità, perchè, in allora, si tratta di nullità *obbiettiva*, indipendente dalla condizione personale degli obbligati.

Ci fu però opposto da illustre scrittore [26] che non potevasi

[24] Osservazioni pubblicate nell'*Annuario critico di giur com.* II p. 97.

[25] E, per conseguenza, anche nel caso che la persona avallata abbia ottenuta una moratoria; sia perchè, se l'avallo è valido anche se non è valida l'obbligazione per cui si è prestato, a maggior ragione è valido se questa obbligazione è solo temporaneamente sottratta all'adempimento; — sia perchè la moratoria è beneficio affatto personale all'avallato. — Conf. Tribunale di commercio di Venezia 23 giugno 1887 Segato c. Mozzetti (*Temi Veneta* XII 437).

[26] VIDARI, *Corso di diritto commerciale* VII p. 399 in nota.

Digitized by Google

chiamare l'avallo una garanzia obbiettiva dal momento che l'avallante garantisce soltanto la persona da lui avallata, e nessun altro debitore. Ma pare a noi che l'appunto possa confutarsi. Giacchè, essendo tutti i firmatari di una cambiale solidariamente obbligati verso il possessore, il determinare la persona per cui si dà l'avallo non produce che questa limitata conseguenza: di obbligare il portatore della cambiale ad adempiere verso l'avallante quei medesimi atti che sono necessari per conservare l'azione cambiaria in confronto della persona per la quale l'avallo è stato dato (art. 275 ult. al.). In altre parole: mentre la fidejussione ordinaria è *subbiettiva*, perchè è diretta ad assicurare l'esecuzione dell'obbligazione da parte del debitore, in quanto il debitore sia legalmente tenuto ad adempierla (art. 1999 c. c.); l'avallo non è una garanzia solo di sussidio, ma anche un surrogato dell'obbligazione principale. E poichè l'obbligazione principale è solidale, e diretta a far conseguire il pagamento, fosse pur un solo il sottoscrittore capace di effettuarlo; ne consegue che la denominazione di fidejussione obbiettiva, da noi data all'avallo, corrisponderebbe all'indole sua giuridica ed agli effetti di cui è produttivo.

Premesso ciò, è agevole sciogliere una questione che ha molestato la giurisprudenza pratica nel principio dell'applicazione del nuovo codice, ma che ora accenna ad una concorde soluzione.[27]

Chiedesi, cioè, se per agire in confronto dell'avallante dell'emittente o dell'accettante, sia necessario levare il protesto. Ora, sarebbe bastato, ad avviso nostro, applicare la legge così com'è scritta, per giungere senz'altro ad una soluzione conforme e tranquillante. Se, infatti, il possessore della cambiale deve adempiere verso l'avallante quei medesimi atti che sono necessari per conservare l'azione cambiaria verso la persona per cui fu prestata la garanzia; — se per conservare l'azione diretta contro l'emittente o l'accettante, non vi è bisogno di seguire le norme e rispettare i termini imposti per l'azione di regresso, tranne il caso che la cambiale sia domiciliata (art. 316); — evidente-

[27] Tanto concorde, da parerci inutile richiamare i pochi giudicati che, nei primi tempi, accolsero opinione diversa.

Digitized by Google

mente neanche l'azione contro il datore di avallo per l'emittente o per l'accettante sottostà a queste forme ed è soggetta a questi termini, pel motivo razionale che l'azione accessoria segue le vicende dell'azione principale.

7. Ed a proposito dell'avallo, si discute dagli autori: se la indicazione della qualità di avallante sia indispensabile; o se invece, malgrado la mancanza di quella indicazione, sia giuridicamente valida ed efficace l'obbligazione cambiaria dell'avallante. [28]

Noi opiniamo che l'aggiunta " per avallo " o altra equivalente sia richiesta dalla legge (art. 274 ult. al.) unicamente a vantaggio dell'avallante, all'effetto, cioè, che esso, specificando la qualità in cui è intervenuto nel rapporto cambiario, salvaguardi la propria condizione di fronte alle esigenze del rigore cambiario; ed ove paghi, abbia l'azione di regresso o di rivalsa, che, sotto veste diversa, forse non avrebbe. In altre parole: se l'avallante, senza indicare questa sua qualità, si firma sulla faccia anteriore della cambiale, potrà essere ritenuto o traente od accettante, a seconda del luogo in cui è firmato; e se nella faccia posteriore, potrà essere ritenuto un girante. Ma non potrà mai svincolarsi dalla responsabilità solidale pel pagamento della cambiale: sia perchè la nullità della sua obbligazione, per difetto di qualifica, non è comminata dalla legge; sia perchè è principio sano ed incontroverso di diritto cambiario, che ogni sottoscrizione apposta alla cambiale, afferma l'obbligo solidale al pagamento di questa. [29]

[28] Sostengono la necessità della indicazione della qualità di avallante: il SUPINO (*Commento alla legge di cambio* n. 223) ed il GALAVRESI (*La cambiale* p. 65). — Sostengono l'opinione da noi propugnata nel testo: VIDARI (*Corso di diritto comm.* VII n. 3966) e MARGHIERI (*La cambiale* 4ª ediz. p. 66). Dissentiamo dal VIDARI solo in ciò: che non riconosciamo all'avallante, che abbia omesso di esprimere tale sua qualifica, la facoltà di provare che la sua obbligazione è quella di avallante, e cioè diversa da quella che apparisce dal titolo.

[29] La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza 22 decembre 1887 Vettorelli c. Meneghello, ad esuberanza, espresse l'avviso che sia necessaria la indicazione della qualità di avallante; ma giunse però alla conclusione di ritenere quale accettante colui che, pei rapporti preesistenti alla cambiale, appariva un fidejussore (*Temi Veneta* 1888 n. 1 e la nota ivi). E la conclusione è esatta.

Digitized by Google

8. L'articolo 323, accordando alla cambiale gli effetti del titolo esecutivo, ed escludendo con ciò la necessità di un previo giudizio di cognizione per ottenere una sentenza di condanna, diede luogo ad una discussione teorica sulla bontà del nuovo provvedimento. [30] Ma l'esperienza diede ragione a coloro che patrocinarono ed approvarono quella innovazione, solo richiedendo che la forma imperativa per ciò che riflette la cauzione *(purchè sia data cauzione)*, sia sostituita da altra discretiva, per cui, nell'ipotesi di una opposizione al precetto cambiario basata a motivi gravi e fondati, possa il giudice sospendere l'esecuzione anche senza costringere il precettato a depositare una cauzione sempre onerosa, e talvolta anche di prestazione impossibile.

Ma l'articolo 323 si completa con l'articolo 67 del regolamento 27 dicembre 1882 per l'esecuzione del codice di commercio. Ed è sulla interpetrazione di questo secondo articolo che sorse una questione di non lieve importanza per la pratica.

Sancisce, infatti, l'art. 67 del regolamento che il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto. Ora si è domandato se in tal modo il legislatore intese concedere un'alternativa per cui sia in facoltà del precettante di far trascrivere dall'usciere la cambiale *oppure* il protesto; o se invece fosse obbligatoria in taluni casi la trascrizione della cambiale, ed in altri la trascrizione del protesto. Noi opiniamo che la ragione della legge induca ad interpretare la prescrizione del regolamento — che ha forza di legge [31] — in questo modo: quando si tratta di azione diretta contro l'emittente o l'accettante, e la cambiale non è domiciliata (art. 316), non è necessaria la trascrizione del protesto, anche se per esuberanza di formalità o per errore è stato levato; — invece, deve essere trascritto il protesto, se si tratta di azione di regresso contro il traente ed i giranti, oppure di azione diretta contro l'accet-

[30] MARGHIERI, *Le cambiali come titolo esecutivo (Diritto commerciale* 1883 p. 86); — Direzione della *Temi Veneta* 1883 n. 15.

[31] Ha forza di legge in base all'art. 3 della legge 2 aprile 1882, con cui il potere esecutivo fu autorizzato a fare le disposizioni necessarie alla completa attuazione del codice di commercio.

Digitized by Google

tante o l'emittente di una cambiale domiciliata. — Ed ecco la giustificazione del nostro parere.[32]

Quando il protesto è indispensabile per conservare l'azione cambiaria in confronto della persona da cui si chiede, col precetto, il pagamento — è necessario che il precettato sia sicuro della completa esecuzione di una formalità sostanziale, nel cui difetto l'azione cambiaria sarebbe, verso di lui, inammissibile. Nè è sufficiente l'avviso che, per l'articolo 317, deve darsi entro due giorni dalla data del protesto. Anzitutto: perchè la mancanza dell'avviso non porta di conseguenza che il risarcimento dei danni, ma non è formalità indispensabile per l'azione di regresso; e poi perchè l'avviso che il protesto fu eseguito, non accerta in modo incontroverso la realtà della sua esecuzione.

Una volta poi che il protesto deve eseguirsi, esso, in qualche modo, si sostituisce alla cambiale nei riguardi del titolo esecutivo al cui appoggio si procede. È il notaio o l'usciere, ambedue pubblici ufficiali, che, riproducendo nell'atto di protesto il titolo cambiario nel suo integrale tenore, accertano l'adempimento di una formalità che abilita il possessore a procedere all'esecuzione. E questa formalità, per il suo valore giuridico, s'immedesima col titolo, così da costituirne quell'elemento vitale, che infonde alla cambiale la forza esecutiva in confronto della persona contro cui si agisce in via di regresso.[33]

E quale conseguenza di quanto si disse deriva: che il difetto di trascrizione della cambiale o del protesto, nei rispettivi casi, infirma di nullità il precetto e gli atti esecutivi che successivamente sieno stati compiuti. È inutile obbiettare

[32] Se ne vegga l'ulteriore svolgimento nel mio scritto: *Il precetto cambiario,* pubblicato nella *Temi Veneta* x n. 14.

[3] Tribun. civile di Treviso 8 agosto 1884 Galante c. Spada (*Temi Veneta* x p. 170); Corte d'appello di Lucca 12 dicembre 1884 Ripardelli c. Mastiani (*Annuario* III n. 62); Corte d'appello di Torino 6 aprile 1887 Rizzio c. Mazzuchelli (*La Giurisprudenza* 1887 p. 355) e 21 novembre 1885 Jarach c. Scagliotti (*La Giurisprudenza* 1886 p. 64).

Contraria: Corte d'appello di Roma 19 aprile 1887 Massacesi c. Giorgini (*Foro italiano* XII 1. 1022) e 19 aprile 1887 Mozzetti c. Riccioni (inedita). — Questa seconda fu però cassata dalla Corte suprema di Roma con la decisione 7 dicembre 1887 (*Foro italiano* XII. 1. 1041), che accolse l'opinione propugnata nel testo.

Digitized by Google

che la nullità non è espressamente dichiarata dalla legge. Se la cambiale, per ragioni economiche indiscutibili, ha gli effetti del titolo esecutivo, il debitore deve avere la perfetta conoscenza della validità di questo titolo fin dal principio del giudizio di esecuzione. E la trascrizione della cambiale nel precetto tien luogo della notificazione del titolo esecutivo, senza la quale non può procedersi ad alcuna esecuzione, essendo quella notificazione un elemento essenziale per la validità del precetto (art. 562 e 56 del cod. di proc. civ.).

9. L'articolo 210 del codice cessato diceva che la cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante indica il domicilio *ove deve essere fatto il pagamento e ove debbono farsi gli atti.* In base a questa inesatta dicitura sorse nella giurisprudenza, e grave, la questione: se la notificazione degli atti contro l'accettante e contro gli altri sottoscrittori della cambiale potesse farsi al domicilio indicato pel pagamento.[34] E fu appunto per togliere le discordanze della giurisprudenza, che, all'art. 264 del nuovo codice, si soppressero le ultime parole dell'art. 210 del codice precedente. Quindi oggi deve ammettersi che il luogo indicato pel pagamento della cambiale, non può che radicare la competenza del foro di quel luogo; ma non può certo concedere la facoltà al possessore della cambiale di notificare in quel domicilio gli atti giudiziari. — Un argomento ulteriore, se pur necessario, si potrebbe desumere anche dall'art. 562 del cod. di proc. civ. per cui è imposto che il titolo esecutivo ed il precetto si notifichino al debitore alla sua residenza o al suo domicilio reale (art. 368 c. p. c.). E, pertanto, potendo il giudizio cambiario iniziarsi anche col precetto, si violerebbe l'accennata disposizione, se si ammettesse la possibilità della notificazione del precetto al domicilio cambiario.[35]

[34] Questa giurisprudenza è riferita nelle *osservazioni* pubblicate nell'*Annuario* III p. 122.

[35] Conformi: Corte di appello di Venezia 18 agosto 1885 Guidi c. Banca delle Marche; e 25 marzo 1886 Locatelli c. Zolli (*Annuario critico di giur. comm.* III n. 72, IV n. 99); — stessa Corte 22 novembre 1887 Revedin c. Bossi (*Temi Veneta* 1888 p. 71); Corte d'appello di Bologna 29 ottobre 1885 Balboni c. Zanollini (*Diritto comm.* 1886 p. 598).

Digitized by Google

10. Di quale natura devono essere le *eccezioni personali* che, a termini dell'art. 324 capoverso, il debitore cambiario può opporre per ottenere la sospensione della esecuzione o della condanna al pagamento? Questione grave, che molestava la giurisprudenza ancora sotto il vigore del codice cessato, e che i compilatori del codice di commercio del 1882 hanno lasciata aperta, se non forse inasprita, per la poca precisione della formula adottata, che pur mirava ad assopirla. — " Le eccezioni personali — dice l'articolo in esame — non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione, e in ogni caso fondate su prova scritta. " Quale eccezione è personale? Quando è liquida o di pronta soluzione? Come mai se è fondata su prova scritta, non potrà senz'altro essere risolta, con effetto dirimente, e non soltanto dilatorio? — Tenteremo una risposta, quale però l'imprecisione del linguaggio usato dalla legge può consentire.

Eccezione personale deve ritenersi qualunque eccezione di diritto civile, che riflette i rapporti giuridici esistenti fra chi esercita l'azione cambiaria ed il convenuto. Sono dunque eccezioni personali, quando si riferiscono a questi immediati rapporti fra l'attore ed il convenuto, quelle che mirano a stabilire l'estinzione totale od anche parziale del debito per uno qualunque dei modi accennati dal codice civile (art. 1236), la simulazione, [36] e perfino il difetto di causale dell'obbligazione cambiaria, giacchè, nei rapporti diretti, la cambiale è la prova di una obbligazione, la quale non può prescindere da un motivo giuridico che determini il contraente ad assumerla (art. 1119). [37]

L'eccezione personale deve poi avere o l'uno o l'altro di questi requisiti: — essere liquida — oppure di pronta soluzione. *Liquida*, nei riguardi dei contendenti, vuol dire basata su circostanze di fatto fra essi non contestate. *Di pronta soluzione,*

[36] Tribunale di commercio di Venezia 15 maggio 1887 (*Temi Veneta* XII 438).

[37] Corte d'appello di Venezia 11 ottobre Rieppi c. Bastianutti (*Temi Veneta* XII 541), 30 agosto 1887 Castoldi c. Dal Fratello (*Temi Veneta* XII 531).

Digitized by Google

e cioè tale da potersi dimostrare e risolvere senza necessità di atti d'istruzione, quali sono le questioni di diritto, o quelle fondate sul tenore e sulla forma del titolo cambiario, o sopra altri documenti non contestati, e quelle desunte da fatti che possono prontamente ed irrevocabilmente stabilirsi. [38]

Ma l'art. 324 aggiunge un requisito che l'art. 234 del codice di commercio cessato non contemplava. Esige, cioè, che l'eccezione sia *in ogni caso fondata su prova scritta.* Certo, il fluttuare delle opinioni sotto il vigore della legislazione abrogata, consigliò la innovazione. — Quali mezzi istruttori, chiedevasi infatti, sono di pronta soluzione? L'interrogatorio, rispondeva qualche magistratura. [39] Ma altre Corti, anche supreme, recisamente lo negarono. [40] Maggior accordo vi era nel ritenere di pronta indagine il giuramento decisorio; [41] mentre, senza contrasto, si escludeva l'ammissibilità della prova testimoniale.

È chiaro, pertanto, che mira del legislatore fu quella di eliminare, con un testo preciso di legge, ogni dubbio. E prescrisse, quindi, in ogni caso, la prova scritta, cioè l'esistenza di una prova precostituita. Cosicchè: o il convenuto oppone una eccezione liquida o di pronta soluzione, appoggiata ad uno scritto che emani dalla parte contro cui la invoca, [42] ed allora può ottenere la sospensione dell'esecuzione o della condanna; — oppure non ha questo appoggio, ed il giudice deve pronunciare la condanna, con cauzione o senza, secondo il suo ap-

[38] Corte d'appello di Casale 26 luglio 1886 Risico c. Lucca (*Monitore dei trib.* 1887 p. 143), che attribuì questi caratteri al giuramento decisorio.

[39] Cassazione di Firenze 9 maggio 1867 (*Annali* I 1 241) e 3 agosto 1878 *Temi Veneta* III 565); — Appello di Lucca 28 agosto 1873 (*Annali* VIII 80); — Appello di Genova 24 gennaio 1865 e 8 maggio 1875 (*Gazzetta dei tribunali* XVII 249, XXVII 395).

[40] Cassazione di Torino 25 luglio 1873 (*Monitore dei tribunali* 1875 p. 794); — Appello di Torino 27 dicembre 1866 e 11 giugno 1870 (*La Giurisprudenza* IV 150 e VII 519); — Appello di Casale 22 gennaio 1866 (*La Giurisprudenza* III 181).

[41] Cassazione di Firenze 20 marzo 1873 (*Giurispr. ital.* 1873 p. 215); — Cassazione di Torino 16 maggio 1873 e 28 dicembre 1876 (*Monitore dei trib.* 1873 p. 572 e 1877 p. 119); — Appello di Venezia 19 agosto 1880 (*Temi Veneta* V 508).

[42] Corte d'appello di Torino 30 luglio 1884 Durando c. Golzio (*Annuaori* III n. 67).

Digitized by Google

prezzamento,[43] ma non deve per ciò respingere l'eccezione, anche se non è appoggiata a prova scritta, ma solo rimetterne l'esame alla prosecuzione del giudizio. [44] Questa, a nostro avviso, è la interpretazione che deve darsi alla legge.

Certo, che dovendosi così interpretare, perchè così richiede il suo tenore, emerge spiccata la scorrettezza della formula legislativa. Imperocchè, se vi è una prova scritta, la quale dimostri la fondatezza dell'eccezione opposta dal convenuto, nulla più rimane da risolvere, ed il giudizio definitivo di condanna o di assoluzione deve senz'altro pronunciarsi. — Ma la erronea espressione, non modifica il pensiero del legislatore, che è questo: l'eccezione non deve esaminarsi, se non può anche risolversi senza necessità di atti d'istruzione. Se occorre una istruttoria, non si deve ritardare la condanna o l'esecuzione, perchè è necessità imprescindibile del rigore cambiario che il possessore ottenga alla scadenza il pagamento. Ha il debitore motivi per eccepirlo, ma di lunga indagine? Ebbene: *solve et repete.* Paghi, e ripeta poi la restituzione dell'indebito, sia pure con la garanzia di una cauzione, perchè la restituzione del pagato non divenga illusoria. Questo è il precetto legislativo. E lo hanno violato le magistrature che, sul fondamento della verosimiglianza desunta da atto scritto, ammisero una prova (per lo più l'interrogatorio) per sorreggerlo, ed intanto sospesero l'esecuzione o la sentenza di condanna.[45] Esse, con ciò, sostituirono alla *prova scritta*, su cui deve essere *fondata* l'eccezione, il *principio di*

[43] Corte di cassazione di Torino 15 luglio 1887 Bresadola c. Denegni (*La Giurisprudenza* 1887 p. 658); — Corte d'appello di Genova 24 ottobre 1885 Rabagliati c. Rivera (*Annuario* III n. 65); — Appello di Catania 21 luglio 1884 Banca di Depositi c. Ravà (*Annuario* II n. 44); — Corte d'appello di Casale 26 luglio 1886, Risico c. Lucca (*Monitore dei trib.* 1887 p. 143).

[44] Appello di Venezia 5 febbraio 1886 Moro c. Dal Negro (*Annuario* IV n. 79); — Appello di Palermo 16 marzo 1886 Caruso c. Lo Verde (*Consulente comm.* III p. 188).

[45] Corte d'appello di Genova 29 gennaio 1886 Ascuasciati c. Capoduro (*Annuario* IV n. 81); — Cassazione di Torino 31 dicembre 1886 Parcellona *utrinque* (*La Giurisprudenza* 1887 p. 66). E diciamo nel testo espressamente che l'esame dell'eccezione si rimette alla prosecuzione del giudizio *anche se non è fondata su prova scritta*, perchè il requisito della prova scritta è solo richiesto all'effetto di ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, ma non per rimandare la discussione

Digitized by Google

prova per iscritto, che esprime concetto giuridico ben diverso. La prima offre un argomento per sè risolvente; il secondo una presunzione: la prima è certezza, il secondo mera probabilità. È così vero, che, senza un ulteriore mezzo istruttorio, non si può raffermare il convincimento del magistrato sull'attendibilità dell'eccezione.

11. Una eccezione che si trova opposta dal debitore cambiario con maggiore frequenza di quanto non si crederebbe possibile, consiste nel disconoscimento della sottoscrizione. Qual'è l'effetto di questa impugnativa? — Ammettono talune decisioni, [46] che l'eccezione del disconoscimento sia sufficiente ad arrestare l'azione cambiaria, con l'obbligo conseguenziale nell'attore di stabilire l'autenticità della firma disconosciuta. La cambiale, dicono, è un documento privato che ha solo gli effetti del titolo esecutivo per l'esercizio dell'azione cambiaria. Dunque l'impugnativa della firma non può provocare un giudizio incidentale di falso. — Altre decisioni, [47] invece, riconobbero che il nudo disconoscimento della sottoscrizione non può arrestare l'azione cambiaria; e che, ad ogni modo, si tratterebbe di falso incidente nel giudizio civile, d'onde l'applicabilità dell'articolo 875 cod. di comm., per cui il magistrato, pur sospendendo la

alla presecuzione del giudizio medesimo in cui fu elevata. L'esame, quindi, si farà nel giudizio medesimo; solo che, essendo l'eccezione di lunga indagine, dovrà pronunciarsi intanto la condanna. — Conforme: Corte di cassazione di Firenze 27 gennaio 1887 Francescon e Fannio (*Temi Veneta* 1887 p. 39); — Corte d'appello di Milano 3 agosto 1886 Gandini c. Forno (*Monitore dei trib.* 1887 p. 145). Però la lettera della legge può far sorgere anche il dubbio che l'elemento della prova scritta sia richiesto solo perchè nel medesimo giudizio si esamini l'eccezione di più lunga indagine, come inclina a credere la direzione del *Monitore dei tribunali* nella nota a p. 145 del volume XXVIII.

[46] Trib. di commercio di Bologna 5 ottobre 1883 Crocci c. Torchi (*Diritto comm.* 1884 col. 110); — Appello di Genova 2 febbraio 1885 Mamelli c. Missoroli (*Diritto comm.* 1885 col. 264) e 7 maggio 1886 (*Giurisprudenza it.* 1886 2. 405); — Corte di appello di Venezia 3 giugno 1887 Biondetti c. De Angeli (*Temi Veneta* 1887 p. 330).

[47] Corte di Appello di Torino 15 maggio 1886 Rizzio c. Volontieri (*Giurisprudenza* it. 1886 col. 748); 27 dicembre 1886 Gianotti c. Ditta Romano e c., e 29 marzo 1887 Bignante c. Baracco (*Diritto commerciale* 1887 p. 286,522); — Trib. di comm. di Napoli 29 maggio 1882, Ausiello c. Russo (*Diritto comm.* 1883 p. 453); — Corte d'appello di Trani 16 giugno 1884 Cipriani c. Mosselli (*Diritto comm.* 1884 p. 863).

Digitized by Google

condanna al pagamento, può dare provvedimenti temporanei a garanzia del possessore della cambiale.

Quale opinione deve accogliersi? — Diciamolo brevemente, e nelle proporzioni corrispondenti a questa rivista. [48]

La cambiale è un titolo di credito che, per la funzione sua nel movimento degli scambi, nel commercio bancario, e nella vita economica di qualunque privato, deve offrire al possessore la sicurezza del pagamento alla scadenza, così da potersi ricevere, senza timore, quale surrogato del danaro. Se il debitore cambiario, per leggerezza o mala fede, può invece impedirne la realizzazione, con la semplice impugnativa della propria firma, la cambiale diventa una scrittura privata qualunque, mentre essa è una moneta ideale di credito, che esige, per compiere l'ufficio suo, la certezza di essere mutata alla scadenza in moneta effettiva. Ogni eccezione, pertanto, che richieda una istruttoria, e non possa decidersi in base alla cambiale ed ai documenti che si adducono in giudizio, non può bastare per sè sola ad impedire una sentenza di condanna. È il rigido *solve et repete*, che, come dicemmo nel paragrafo precedente, si volle sancire a garanzia del pagamento dei titoli cambiari, attenuandone i pericoli con la cauzione, ove possa apparire dubbia la eventuale restituzione del pagato.

E se tale è il sistema ideato dal legislatore, come mai dovrebbe bastare la nuda, gratuita asserzione del convenuto di disconoscere la propria firma, per annullare la efficacia cambiaria del titolo?

Ma, ci fu obbiettato, avete voi riflettuto al pericolo a cui, con la vostra soluzione, può trovarsi esposto ogni cittadino, di essere obbligato a pagare una cambiale che realmente non ha firmata? Volete voi concedere alla malvagità di rovinare economicamente una persona, la quale può non avere poi nemmeno la possibilità di indennizzarsi, se chi chiede il pagamento è in buona fede, ed il reo del falso, impotente a risarcire i danni recati?

[48] Pel di più si vegga il mio scritto pubblicato nel *Diritto commerciale* 1887, col. 466 e seg.

Digitized by Google

Noi ci siamo preoccupati di queste obbiezioni, in quanto che la dottrina deve piegarsi alle esigenze della pratica, specie nelle questioni commerciali. Le teorie astratte non bastano a governare il mondo degli affari. E, perciò, abbiamo accolto un termine conciliativo tra le esigenze della procedura cambiaria ed il pericolo che un apparente soscrittore, di cui è falsificata la firma, sia molestato, e, in alcuni casi, rovinato. Il termine conciliativo risiede nell'applicazione dell'art. 31 del cod. di prec. pen. Consente questo articolo di sospendere il giudizio civile, quando concorrano questi due estremi: — 1° che nel corso del giudizio civile insorga *ragionevole argomento* dell'esistenza di un reato di azione pubblica; — 2° che la cognizione del reato influisca sulla decisione civile. Ora è evidente che, occorrendo *argomenti ragionevoli* in appoggio dell'asserzione che la firma è falsa, non si arresterà mai il giudizio cambiario in base alla gratuita affermazione del convenuto di disconoscere la propria sottoscrizione. Inoltre, avviandosi un processo penale, si esonera, per ciò solo, il possessore della cambiale dall'obbligo sempre arduo, talvolta anzi di impossibile esecuzione, di provare l'autografia della firma del convenuto. L'esito del processo penale sarà in proposito risolvente. Infine, il giudice civile potrà dare quei provvedimenti temporanei a garanzia del possessore della cambiale che al suo prudente discernimento appariranno opportuni. [49]

12. L'azione di arricchimento, ammessa dall'art. 326 del nuovo codice, è un succedaneo dell'azione di regresso in confronto del traente (ed anche in confronto dell'accettante o dell'emittente, se la cambiale è domiciliata) allorchè l'azione di regresso è rimasta pregiudicata per difetto di formalità. Se in questo caso, il traente, l'accettante o l'emittente non fosse ulteriormente obbligato, risparmierebbe quel pagamento che pure era da lui dovuto, e quindi lucrerebbe indebitamente in confronto del possessore della cambiale. Ciò la legge non permette, prescrivendo appunto che, nonostante la decadenza dal-

[49] Questa soluzione fu accolta dall'appello di Venezia con la sentenza 24 giugno 1887 Gasparotto c. Banca Naz.le Toscana (*Temi Veneta* 1887 p. 354).

Digitized by Google

l'azione cambiaria, il traente (e, nel caso di cambiale domiciliata, l'accettante o l'emittente) resti obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore.

Dove sorse questione è sull' indole giuridica di questa azione. È ordinaria o cambiaria? E, per conseguenza, si prescrive nel termine di trenta o di dieci anni (art. 2135 c. c. e art. 917 c. di comm.), a seconda che l'affare, da cui ebbe origine il titolo, è civile, o commerciale anche per una sola delle parti? — oppure si prescrive in quello più ristretto di cinque anni fissato per tutte le azioni derivanti dalle cambiali? (art. 919 n. 2 cod. di comm.).

Per noi, l'azione di arricchimento è di indole ordinaria, civile o commerciale secondo la natura dell'atto che diede origine al rapporto cambiario. L'azione di arricchimento sorge appunto quando l'azione cambiaria è venuta meno, e perciò rimane circoscritta nell'orbita del diritto comune, attenuando gli effetti di quel rigore cambiario che, nel caso di indebito arricchimento, si risolverebbe in una flagrante ingiustizia. [50]

Fu obbiettato: [51] che senza l'esistenza di una cambiale valida, sebbene pregiudicata, l'azione di arricchimento non potrebbe sussistere, perchè appunto l'azione dell'ultimo possessore in confronto del traente scaturisce dalla cambiale. E quindi si assegnò a quest'azione la natura esclusivamente cambiaria. Ma l'obbietto non ci pare fondato. L'azione di arricchimento trova il suo fondamento su rapporti estranei alla cambiale, e si basa sul principio che nessuno deve arricchire con altrui danno. La cambiale non è il titolo al cui appoggio si esercita l'azione. Essa serve soltanto a legittimare la qualità di attore, e quindi l'interesse a promuovere la causa nel portatore della cambiale. La serie dei giri corrisponde ad una serie di cessioni; e la cambiale giustifica la qualità di ultimo

[50] Corte di cassazione di Torino 20 ottobre 1887 Magiera c. Vitale (*Monitore dei trib.* 1887 p. 986). — Conforme: VIDARI, *Corso di diritto comm.* VII n. 4170 e nelle *Osservazioni* dell'*Annuario* II n. 53.

[51] Trib. civile di Firenze 24 novembre 1883 Scheller c. Welsh (*Annuario* II n. 53). Accoglie questa opinione il SUPINO, *Commento alla legge di cambio* ai n. 573 e 574.

Digitized by Google

cessionario in chi la possiede, e perciò il suo diritto a spiegare quelle medesime azioni ed eccezioni che competerebbero al prenditore, primo girante.[52]

Taluno,[53] pur ammettendo il carattere ordinario dell'azione di arricchimento, sostenne che, quanto al termine prescrizionale, l'azione medesima debba pareggiarsi alle azioni aventi carattere cambiario, e quindi essere soggetta alla prescrizione quinquennale. E la ragione sarebbe questa: che essendosi accordata dal nostro legislatore l'azione di arricchimento pel solo caso di *decadenza* dall'azione cambiaria, e non anche per quello di *prescrizione*, come pur fa la legge germanica — ne verrebbe che se il possessore fa gli atti conservativi per mantenere l'azione di regresso, ed evita con ciò la decadenza, subisce la prescrizione di cinque anni; — mentre, se omette quegli atti, ed è negligente, ha l'azione di arricchimento con la durata di dieci o di trenta anni, secondo che è commerciale o civile l'atto che diede origine al rapporto cambiario.

Riconosciuto pure, come dicemmo nelle premesse a questo scritto, che la statuizione della legge è incompleta, non possiamo tuttavia accogliere siffatta opinione. Il termine prescrizionale corrisponde alle qualità dell'azione che si esercita. È contraddizione sostenere prima che l'azione di arricchimento è ordinaria, per applicarle poi la prescrizione quinquennale, che è propria dell'azione cambiaria. — Ma, ad avviso nostro, l'inconveniente lamentato non esiste. L'art. 919 fa prescrivere col decorso di cinque anni le *azioni derivanti dalle cambiali,* e non vi assoggetta quindi l'azione di arricchimento, la quale non deriva dalla cambiale, ma da rapporti estrinseci, e si basa al principio del *nemo potest locupleti cum alterius jactura.* Cosicchè: se il possessore avrà tempestivamente eseguiti gli atti conservativi, godrà il beneficio dell'azione cambiaria di regresso pel tempo stabilito dalla legge, e dell'azione di arricchimento pel termine ulteriore necessario a completare

[52] Esprime egregiamente questo concetto l'art. 83 della legge cambiaria germanica. Alla stregua del quale decise la Corte d'appello di Venezia, attribuendo alla azione di arricchimento il carattere ordinario (decisione 6 aprile 1886 Savini c. Marchi, *Annuario* IV n. 67).

[53] SACERDOTI, nel *Consulente commerciale* III n. 2.

Digitized by Google

i dieci o i trent'anni. Mentre il portatore negligente, non solo perde l'azione di regresso in confronto dei giranti e del traente; ma sottostà, per tutto il termine della prescrizione ordinaria, alle maggiori esigenze di sostanza e di forma richieste per dare la prova [54] ed esercitare l'azione dell'indebito arricchimento in confronto del solo traente, e, nelle cambiali domiciliate, in confronto dell'accettante o dell'emittente.

13. Due recenti decisioni della Corte d'appello di Torino, apparentemente contraddittorie, e certo inesattamente motivate ambedue, presentarono una questione di diritto cambiario di grande importanza e per lo studioso e per il pratico. La questione si enunciò da taluno in modo generico in questi termini: se le cambiali create all'estero e pagabili in Italia godano del beneficio dell'esecuzione parata riconosciuto dall'articolo 323 del nuovo codice di commercio. In realtà però le due specie, che provocarono le decisioni accennate, non consentono di proporre una tesi così indeterminata. È quindi opportuno esporre i termini precisi delle due contestazioni, per dimostrare come nella soluzione loro data non esista alcuna contraddizione.

Un negoziante di Torino emetteva in Nizza tre biglietti all'ordine; ed il prenditore li girava ad una ditta della medesima città. Alla scadenza non furono pagati; cosicchè, levato il protesto, la ditta nizzarda, ultima posseditrice, fece precetto di pagamento all'emittente, a termini dell'art. 323 del cod. di commercio. In seguito all'opposizione del precettato, la Corte d'appello di Torino, confermando la sentenza del tribunale di commercio di quella città, dichiarava nullo ed inefficace il precetto. [55] E la ragione fondamentale del suo giudizio fu questa. Devesi distinguere la efficacia giuridica del contratto, dalla sua forza esecutiva. Quanto all'efficacia giuridica, se il contratto è valido secondo la legge del luogo in cui fu fatto,

[54] La prova, infatti, dell'arricchimento spetta all'attore: conf. Corte di cassazione di Firenze 16 giugno 1887 Frosson c. Sabbadin (*Temi Veneta* XII p. 377).—

[55] Decisione 10 luglio 1885 Grossi c. Faverio (*La Giurisprudenza* 1886 p. 24; *Annuario* III n. 79).

Digitized by Google

può chiedersene l'esecuzione dovunque; — quanto alla forza esecutiva, invece, deve essere data dalla legge stessa del luogo in cui si vuole eseguire il contratto, e dal magistrato a ciò autorizzato. E poichè per gli art. 941 e 944 cod. proc. civile non è concessa forza esecutiva se non alle sentenze ed agli atti autentici ottenuti o ricevuti in paese estero, e la norma dell'art. 323 non riflette che le cambiali create in Italia, non poteva dal magistrato italiano attribuirsi la forza esecutiva ai biglietti all'ordine emessi a Nizza.

Ha deciso bene la Corte d'appello di Torino? — Ad avviso nostro, sì. Ha errato però nella motivazione. Non era il caso di far appello alle norme che disciplinano il giudizio di delibazione, ma semplicemente al principio sancito nell'art. 9 delle disposizioni preliminari al codice civile, per cui " la sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti. „ E poichè i biglietti all'ordine erano stati emessi e girati in Francia, doveva legalmente presumersi che i firmatari dei medesimi intendessero di regolare gli effetti delle loro obbligazioni dalla legge francese, che non riconosce l'esecuzione parata delle cambiali. La circostanza che il debitore cambiario risiedeva in Italia, e che qui si chiedeva l'esecuzione dell'obbligazione, non aveva alcuna influenza sulla risoluzione della tesi. Una influenza avrebbe potuto averla invece il fatto che il prenditore della cambiale fosse, come lo era l'emittente, un italiano; giacchè, in tale ipotesi, per l'art. 9 sovrarichiamato era da ritenersi che, salvo la dimostrazione di una diversa volontà, l'effetto dell' obbligazione dovesse regolarsi dalla legge nazionale, comune ad entrambi i contraenti. Il tenore però della sentenza non offre alcun elemento per verificare se questo estremo esistesse. Dobbiamo quindi fare l'ipotesi più probabile, e cioè che il prenditore appartenesse al paese nel quale l'obbligazione era contratta, e dovesse quindi trovare applicazione la norma generale della legge del contratto.

Esaminiamo la seconda specie.

Un negoziante di Torino gira in questa città un biglietto all'ordine emesso a suo favore a Parigi, e pagabile al suo do-

Digitized by Google

micilio in Torino. Alla scadenza non è pagato, e quindi è protestato. Il giratario, ultimo possessore, fa precetto di pagamento al girante, originario prenditore. La Corte d'appello di Torino, riformando la sentenza del tribunale di commercio di quella città, dichiarava valido il precetto.[56] La Corte ragiona così: il biglietto all'ordine era pagabile a Torino, dunque era eseguibile nel regno. E poichè per l'art. 58 del cod. di commercio, quando si tratta della esecuzione di una obbligazione commerciale, si deve aver riguardo alla legge vigente nel luogo della esecuzione, così il biglietto all'ordine, sebbene emesso a Parigi, essendo pagabile a Torino, fruiva del beneficio dell'articolo 323 del codice di commercio patrio.

Anche in questo caso la Corte decide bene, ma motiva inesattamente. L'art. 58 non ha che vedere con la questione.[57] Il motivo vero è questo; nei rapporti tra girante e giratario, dacchè la girata era effettuata a Torino, doveva valere la legge italiana. Riferirsi al luogo della emissione del titolo, per esigere che la legge di quel luogo disciplini tutte le obbligazioni che si effettuano con la medesima cambiale, è disconoscere un principio fondamentale del diritto cambiario. E il principio è il seguente: ogni obbligazione cambiaria è autonoma, indipendente dalle altre che pure si fanno col medesimo titolo. Una sola cambiale serve a compiere molte operazioni, e per risparmio di titoli, e per imprimere al titolo, che

[56] Decisione 11 novembre 1885, Richeda c. Smeriglio (*La Giurisprudenza* 1886 p. 25; *Annuario* III n. 80).

[57] In uno studio pubblicato nel numero 6 del volume XI (1886) della *Temi Veneta*, occupandoci dell'argomento, abbiamo procurato appunto di dimostrare come l'art. 58 del cod. di comm. richiamato dalla Corte d'appello di Torino nella sua seconda decisione, non aveva alcuna influenza nella questione, riflettendo la *forma* degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti o per la loro esecuzione, e non gli *effetti* dell'obbligazione — in ciò d'accordo col Prof. PICCAROLI, valoroso direttore della *Giurisprudenza* (1886, p. 25). — Accolsero posteriormente la nostra opinione: — MATTIROLO, nella sua classica opera: *Trattato di diritto giudiziario* (VI n. 1144 e seg. ed. terza; — MARGHIERI, *La Cambiale*, ed. 4. pag. 242 e seg. (il quale però eleva il dubbio se *gli effetti degli atti stessi* possa riferirsi all'obbligazione, mentre è chiaro, almeno se la grammatica ha un valore, che la legge intende riferirsi agli atti conservativi ed esecutivi); — M. VITALEVI, nella *Rassegna di diritto commerciale* III p. 53 e seg.; — Direzione della *Legge* (1886. 1. p. 158).

Digitized by Google

comprende tutte le diverse operazioni, una maggior sicurezza di realizzazione, attesa la solidarietà di tutti i firmatari. Il solo vincolo che stringe, pertanto, i vari soscrittori consiste nella responsabilità comune al pagamento della cambiale. Ma ogni affare è staccato, economicamente e giuridicamente, dagli altri. Dunque ciascun affare è regolato dalla legge del contratto. Il giro fatto a Torino, rappresentando un'obbligazione autonoma, era, nella specie in esame, regolato dalla legge italiana. E il girante si sottoponeva al rigore cambiario proprio di questa legge, e quindi anche all'esecuzione parata, che è l'effetto necessario di ogni rapporto cambiario contratto in Italia, sia che questo rapporto si manifesti a mezzo di un titolo separato, sia che si approfitti di una cambiale già esistente, per estrinsecarlo a mezzo della girata, che corrisponde ad una cambiale abbreviata.

Questo, ad avviso nostro, è il vero motivo che suffraga la decisione della Corte d'appello di Torino. Ed esso dimostra come non esista contraddizione fra questa decisione e la precedente: mentre, se in questo caso esisteva una girata effettuata in Italia, e su essa soltanto si svolgeva il tema litigioso; nell'altro, ogni operazione cambiaria era stata eseguita a Nizza, e quindi dovea trovare applicazione la legge francese.

Ci fu però obbiettato [58] che un giro eseguito in Italia non poteva immutare il titolo originario, facendo sorgere a favore di uno dei giranti, un diritto (quello della esecuzione parata della cambiale) che non si conteneva nel titolo fino dall'origine. Se dunque la cambiale creata all'estero non ha l'effetto esecutivo, non lo acquista nemmeno pel fatto che taluna delle girate si effettui in Italia, dove pure alla cambiale è riconosciuta l'esecuzione parata. Con simile argomentazione si confonde però la contestualità del documento con la molteplicità dei contratti che dal medesimo possono risultare. Nella specie, non si tratta di vedere quali diritti abbia il giratario in confronto dell'accettante; ma si tratta dei diritti esperibili

[58] Dal De Rossi, in una sagace polemica pubblicata nel *Diritto commerciale* del 1886 col. 161 e seg.

Digitized by Google

dal giratario in confronto del proprio girante, in base ad una girata eseguita in Italia, girata che, come dicemmo, costituisce un contratto autonomo ed indipendente dalla obbligazione dell'accettante. I rapporti fra giratario ed accettante saranno regolati dalla legge del paese estero, in cui l'accettazione ebbe luogo ed il pagamento deve effettuarsi. Ma i rapporti fra girante e giratario sono regolati dalla legge italiana, se la girata è fatta in Italia e fra italiani (art. 9 delle disposizioni preliminari al codice civile).[59]

Lo stesso egregio scrittore osservò ulteriormente che l'effetto esecutivo accordato alla cambiale rifletteva unicamente la procedura *per l'esercizio dell'azione cambiaria*, come appunto preludia l'art. 323. E, per conseguenza, anche se la cambiale è creata o girata all'estero, ove sia pagabile in Italia, può il possessore profittare della procedura più spedita, accolta dal legislatore italiano, in base all'art. 10 delle disposizioni preliminari e 58 del cod. comm. — Noi però non siamo persuasi che l'art. 323 sancisca una semplice misura procedurale. Ad avviso nostro, non bisogna confondere la esecutorietà che è qualità intrinsica di un atto, con la esecuzione coatta che è conseguenza di quella qualità. Una sentenza estera, ad esempio, ha l'effetto esecutivo, cioè ha in potenza l'attitudine ad essere eseguita; ma non esplica quell'effetto, se non in quanto abbia ottenuta l'esecutorietà in Italia a mezzo del giudizio di delibazione. È perciò che un illustre scrittore, il Mattirolo, ammette che una cambiale estera abbia bisogno di un giudizio di delibazione per essere eseguibile in Italia, così come se si trattasse di un atto autentico proveniente dall'estero.[60] Ma poichè chi ci ha mosso l'obbiezione è d'accordo con noi che non possa parlarsi di giudizio di delibazione di una cambiale;[61] deve ri-

[59] Corte di cassazione di Firenze 16 gennaio 1888 Soria c. Romagnoli (*Temi Veneta* 1888 pag. 61).

[60] MATTIROLO op. cit. n. 1156.

[61] Infatti scrive il De Rossi; "l'articolo 944 della procedura contempla gli atti autentici fatti in paese estero, vale a dire quelli in cui sia intervenuta l'autorità o il ministero di un pubblico ufficiale straniero. La cambiale invece è un contratto in cui siffatta autorità non interviene; i contraenti danno vita a questo potente istrumento del commercio e del credito con una forma semplicissima, e gli danno poi corso,

Digitized by Google

conoscere che, per escluderne l'applicazione, bisogna si tratti di un rapporto giuridico sorto in Italia, e quindi soggetto alla legge patria; e non semplicemente della esecuzione di un atto che abbia avuto vita all'estero e che in Italia debba essere eseguito. E l'art. 323, dicendo che per *l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo,* non accennò ad una modalità processuale, attuabile per ogni cambiale nazionale od estera; ma volle significare che la cambiale ha *l'esecutorietà potenziale,* quale *effetto* della obbligazione, nel luogo in cui è sorta con la forma cambiaria; esecutorietà che si esplica con *la esecuzione effettiva e coatta* se il titolo non è pagato. Lo stesso richiamo all'art. 554 del codice di procedura civile, esclude che si volesse formulare un precetto rituale, e non piuttosto affermare una qualità inerente al titolo.

14. A completare questa rivista, ci corre obbligo di ricordare anche le questioni che si elevarono sulla capacità personale di taluno fra i soscrittori cambiari; ed in modo speciale la *vexata quaestio* che riflette la validità dell'obbligazione cambiaria della donna maritata.

Non si mette in dubbio che la donna maritata, benchè non commerciante, possa, sotto il vigore del nuovo codice di commercio, obbligarsi cambiariamente, non essendosi in questo codice ripetuta la disposizione dell'art. 199 del precedente, il quale reputava la sottoscrizione di donne non commercianti sotto lettere di cambio quali semplici obbligazioni.

Da questa soppressione, e dal fatto che l'articolo 134 del cod. civ. non vieta alla donna maritata di sottoscrivere cambiali, si pretese trarre la illazione che la donna maritata può oggi firmare una cambiale anche senza l'autorizzazione del marito. Ma la illazione è errata. — La cambiale è la forma che assume una obbligazione; la quale, per essere valida, suppone la capacità a contrarla nella persona obbligata. È giusto che

spingendolo nella sua circolazione per oltre i confini dello Stato con una formola di trasmissione anche più semplice. „

Anche la Corte d'appello di Genova, con la sentenza 16 aprile 1886 Zenoglio c. Piazzi (*Annuario* IV n. 73), ammise che una cambiale non ha bisogno del giudizio di delibazione per essere eseguibile in Italia, non essendo nè una sentenza nè un atto pubblico.

Digitized by Google

chi firma la cambiale si obbliga pel fatto della sottoscrizione, indipendentemente dalla causa che può averla provocata. È esatto che l'indagine di questa causa è inutile per stabilire la validità della obbligazione. Ma non è altrettanto esatto asserire che questa indagine non debba farsi, quando colui che ha firmato il titolo non aveva capacità di obbligarsi per quell'atto per il quale il titolo cambiario fu rilasciato. L'indagine, dunque, della causa per cui la donna maritata ha firmato la cambiale senza l'autorizzazione del marito, è indispensabile. Perchè, se essa non poteva assumere senza l'autorizzazione del marito l'obbligazione, poi estrinsecata sotto forma cambiaria, non poteva nemmeno validamente sottoscrivere la cambiale.[62]

Dove però sorge questione, e dove i pareri delle Corti si mantengono permanentemente discordi, è sul punto: se esista collisione d'interessi tra moglie e marito, ambedue firmatari della medesima lettera di cambio; e se, quindi, l'obbligazione della moglie, mancante dell'autorizzazione giudiziale, sia in questo caso, senz'altro nulla.

E noi opiniamo che nulla sia; giacchè la sottoscrizione dei coniugi nella medesima cambiale implica una obbligazione comune e solidale. Ed è appunto nella solidarietà dell'obbligo al pagamento, che risiede quella opposizione d'interessi tra' coniugi per cui si richiede l'autorizzazione del tribunale a tutela della donna maritata. Ripugna, infatti, al concetto di questa tutela, che il marito autorizzi la moglie ad un affare, pel quale la moglie diviene responsabile verso il creditore del pagamento dell'intero debito, e quindi anche di quella parte che eventualmente spettasse al marito; e può, in certe eventualità, trovarsi perfino giuridicamente obbligata verso costui.

La sola azione, pertanto, che può avere il creditore di fronte

[62] Su questo punto vi è ormai accordo nella giurisprudenza. Solo si fa questione se regga la presunzione che la firma della moglie estrinsechi un'obbligazione che essa poteva contrarre senza l'autorizzazione del marito; o se invece spetti al possessore della cambiale di provare, di fronte all'impugnativa della moglie, la validità dell'obbligazion di questo. E noi crediamo che, fino a prova contraria da darsi dalla moglie, deve ritenersi la sua obbligazione valida ed efficace. Conforme: Trib. di comm. di Venezia 10 maggio 1887 (*Temi Veneta* XII 439).

Digitized by Google

alla moglie, coobbligata cambiariamente col marito, non può essere che quella ordinaria prevista dall'art. 1307 c. c., provando che quanto fu da lui pagato, venne rivolto a vantaggio totale o parziale della moglie. [63]

15. Il giratario che si presenta con una girata nulla, attesa la incapacità del proprio girante, ha diritto di chiedere il pagamento della cambiale?

Per la soluzione affermativa sta questo argomento, desunto dall'art. 327 del codice di commercio, e cioè: che la cambiale con firme false o di persone incapaci, è valida rispetto alle firme vere ed alle persone capaci.

Ma crediamo che l'argomento sia applicato erroneamente al caso in esame. Il disposto di legge, su richiamato, si riferisce unicamente alle girate intermedie, non all'ultima girata che legittima nel possessore il diritto a chiedere il pagamento. Ogni sottoscrizione rappresenta un rapporto giuridico autonomo, e quindi ogni giratario non può accertarsi se i rapporti giuridici, precedenti al suo, sono validi per la capacità delle persone che li effettuarono. A lui basta assicurarsi che esiste questa capacità in colui che è il suo immediato autore, e che gli ha trasmessi i diritti che poi esercita. Dice egregiamente la Corte di cassazione di Firenze: [64] " che se l'articolo 327 venisse inteso nel senso che il possessore, qualunque esso sia, del titolo cambiario nullamente giratogli, potesse pretendere il pagamento dai firmatari del medesimo capaci di obbli-

[63] Citiamo le più recenti decisioni, perchè troppo lunga ne sarebbe la completa indicazione: — Corte di cassazione di Firenze 1 decembre 1884 Brunello c. Fontana (*Temi Veneta* X p. 25); — Appello di Venezia 27 maggio 1884 Brunello c. Fontana (*Temi Veneta* IX 314) 1° aprile 1886 Coloredo utrinque (*Annuario* IV n. 172) 10 giugno 1886 Canella c. Consolaro (*Temi Veneta* XI p. 351) 25 febbraio 1887 Casali c. Grassani (*Temi V.* XII p. 168) 18 febbraio 1887 Da Zara c. Thomas (*Temi V.* XII p. 114); Corte d'appello di Lucca 8 ottobre 1886 Brandi c. Rossi (*Annuario* IV n. 167).

Contra:—Corte d'appello di Catania 20 maggio 1885 Rizzeri c. Tremestieri (*Annuario* IV n. 171); Corte di cassazione di Napoli 13 gennaio 1886 Villardo c. Lanzetta (*Annuario* VI n. 173).

[64] Decisione 21 luglio 1887 Vestrini c. Morrocchi (*Temi Veneta* XII p. 408 che tenne ferma l'altra 18 marzo 1887 dell' Appello di Firenze *Annali della giur. it.* 1887. 3. 124),

Digitized by Google

garsi cambiariamente, codesta interpretazione eccederebbe non solo, ma falserebbe il vero ed unico scopo della legge, quello di dispensare gli acquirenti di titoli cambiari dalla necessità incomoda, e talvolta quasi impossibile, di accertarsi della validità delle girate anteriori; ma essa non lo dispensa in nessuna parte dal curare la validità del proprio acquisto, dovere proprio di ogni contraente, che l'acquirente cambiario, come qualunque altro, può e deve adempiere per divenire legittimo possessore della cambiale. Il giratario che si presenta con una girata nulla, sia per vizio di forma, sia per incapacità del girante, non ha nessun titolo, non è investito della cambiale, rimane ad essa estraneo, non ha acquistato nessun diritto e nessuna azione per chiederne il pagamento. „

16. La decadenza dal beneficio del termine, in caso d'insolvenza del debitore (art. 1176 cod. civile), si applica anche alla cambiale, quando è divenuto insolvente l'accettante della tratta o l'emittente del vaglia combiario?

Con l'esame di questa tesi, uniformemente decisa fin quì dalla giurisprudenza, [65] chiuderemo questo nostro studio.

Il carattere peculiare della cambiale, per cui essa funziona nella circolazione quale surrogato della moneta, non deve far dimenticare che, nei rapporti diretti fra creditore e debitore, la cambiale è il documento comprovante una obbligazione preesistente. Il creditore, cioè, ha dato un valore presente (denaro o merce) in cambio di un valore futuro (la promessa di pagare o di far pagare, espressa sotto forma cambiaria). E se è vero che la cambiale, per l'indole sua di titolo di credito, non richiede l'esame della causa che ne provocò l'emissione, questo principio è esatto e trova la sua applicazione solo di fronte al terzo, che non fu in rapporto diretto e personale col debitore, a cui domanda il pagamento. Nei rapporti diretti, la cambiale, per

[65] Corte d'appello di Venezia 23 dicembre 1880 Muzzi c. Cozza (*Temi Veneta* 1881 p. 26); — Corte di cassazione di Firenze 25 luglio 1881 (*Temi* 1881 p. 414) confermativa della precedente, applicando ambedue la legge germanica del 1850; — Corte d'appello di Venezia 28 dicembre 1886 Fallimento Ravenna c. Rocca; 18 febbraio 1887 Da Zara c. Thomas; 24 marzo 1887 Fallimento Ravenna c. Cavaglieri (*Temi Veneta* 1887 p. 21, 114, 177).

Digitized by Google

essere titolo di efficacia giuridica, suppone una causale. Né la procedura privilegiata concessa al suo possessore (art. 323 cod. comm.), nè la limitazione delle eccezioni a lui opponibili, e le condizioni rigorose imposte per arrestare l'esecuzione (art. 324), escludono l'esistenza di un requisito che è essenziale in ogni obbligazione (art. 1119 cod. civ.). Dunque, se il debitore prinpale della tratta (l'accettante) o del pagherò cambiario (l'emittente) diviene insolvente, il creditore cambiario, al pari di qualunque creditore, ha diritto di farlo decadere dal beneficio del termine. — Anche se si tratta di cambiale, il termine al soddisfacimento della obbligazione s'intende accordato al debitore *rebus sic stantibus,* e cioè finchè la sua condizione economica rimanga quale era in origine, così da mantenere la fiducia del creditore nella sua solvibilità. Sarebbe invero curioso che la qualità privilegiata del titolo dovesse produrre la conseguenza di scemare i diritti del creditore! Se questi ha nelle mani un documento civile, ed il debitore è divenuto insolvente, nessuno pone in dubbio la facoltà del creditore di farlo decadere dal beneficio del termine. Ora, come mai la cautela di farsi rilasciare un titolo privilegiato, quale è la cambiale, potrebbe privare il creditore di eguale diritto? Come mai una garanzia si ritorcerebbe contro il previdente, convertendosi in arma a suo danno?

Si obbietta, però, che l'art. 315 provvide al caso in cui l'accettante di una cambiale sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o sia riuscita inutile una esecuzione contro di lui, concedendo al possessore della cambiale il diritto di chiedere cauzione. Ciò è vero; ma la concessione di questa ulteriore garanzia, non esclude quella accordata dal diritto comune, e cioè di chiedere il pagamento anticipato della cambiale. Sarebbe assolutamente contrariare lo scopo del legislatore, desumere da un provvedimento conservativo, concesso quale anticipato esercizio dall'azione di regresso, un argomento per scemare i diritti del possessore della cambiale, rendendogli impossibile l'anticipato esercizio dell'azione cambiaria diretta, ove l'accettante sia divenuto insolvente.

Potrebbe ora chiedersi se eguale diritto abbia il possessore

Digitized by Google

della cambiale, ove sia divenuto insolvente il traente o un girante o l'avallante. E rispondiamo di no. L'indole dell'azione di regresso, succedanea dell'azione principale, non si concilia con la facoltà accordata dall'art. 1176 cod. civ. Il traente, il girante e l'avallante sono obbligati condizionali, nell'ipotesi, cioè, che non siasi ottenuto o non possa ottenersi il pagamento dal debitore principale. Quindi la loro insolvenza non può convertire una obbligazione condizionale in un debito presente ed esigibile.

Digitized by Google

Digitized by Google

Estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*
Volume V. — Fascicolo I.

Città di Castello Stab. S. Lapi 1888.

Digitized by Google

Digitized by Google

RECENTISSIME PUBBLICAZIONI

DOWELL S. A. ***History of taxation and taxes in England. From the earliest times to the year 1885.*** 4 Volumi in 8° legati in tela L. 58

KINNEAR JONH BOYD. ***Principles of Civil government.*** 1 Volume in 8° di pagine VIII - 237 legato in tela L. 10.

LACY G. ***Liberty and Law: being an attempt at the refutation of the individualism of M. Herbert Spencer and the political economists; an exposition of natural rights, and of the principles of justice, and of socialism; and a demonstration of the worthlessness of the supposed dogmas of orthodox political economy.*** 1 Volume in 8° gr. di pagine XXII - 377 legato in tela L. 16,50.

MILLS V. H. ***Poverty and the state, or work for the unemployed.*** 1 Volume in 8° di pagine 383 legato in tela L. 8,50.

KIRKUP E. ***An inquiry into socialism.*** 1 Volume in 8° di pagine 188 legato in tela L. 7,50.

GUNTON G. ***Wealth and progress. A critical examination of the wages question and its economic relation to social reform.*** 1 Volume in 8° di pagine VIII - 382 legato in tela L. 9.

ACHILLE ANGELINI

Tenente Generale

CODICE CAVALLERESCO ITALIANO

3ª edizione

Un volume in 8° di pagine 242 con ritratto dell'Autore

PREZZO L. 3

ROMA — ERMANNO LOESCHER & C° EDITORI — ROMA

Digitized by Google

LA

RIVISTA ITALIANA

PER LE SCIENZE GIURIDICHE

È diretta dai professori **F. Schupfer** di Roma e **G. Fusinato** di Torino.

Il consiglio di direzione si compone dei Signori: *P. Ellero* Consigliere della Cassazione di Roma, *F. Filomusi-Guelfi* Prof. all'Università di Roma, *L. Palma* Consigliere di Stato, *V. Scialoia* Prof. all'Università di Roma, e *S. Spaventa* Consigliere di Stato, Deputato al Parlamento.

Hanno promesso la loro collaborazione i Signori:

G. Abignente — G. Arcoleo — A. Ascoli — F. Auriti — S. Barzilai — E. Bensa — Ferd. Bianchi — Fr. Bianchi — G. Boccardo — L. Bolaffio — A. Bonasi — G. Bonelli — F. Brandileone — G. Brini — B. Brugi — A. Brunialti — E. Brusa — A. Buccellati — F. Buonamici — L. Cantarelli — D. Caporali — G. Carle — E. L. Catellani — L. Cattaneo — A. Cavagnari — G. Ceneri — L. Chiappelli — G. P. Chironi — A. Codacci - Pisanelli — P. Cogliolo — A. Corsi — L. Cossa — E. Cusseri — N. De Crescenzio — P. Del Giudice — P. Delogu — P. Demurtas Zichina — E. De Ruggero — P. Ellero — P. Esperson — C. Fadda — C. F. Ferraris — E. Ferraro — E. Ferri — E. C. Ferrini — F. Filomusi-Guelfi — P. Fiore — G. Fioretti — L. Franchi — C. F. Gabba — R. Garofalo — A. Gaudenzi — E. Gianturco Giorgi — P. Grippo — F. Laghi — V. La Mantia — L. Landucci — E. Lay — G. Leporini — G. Levi — L. Lucchini — G. Magri — A. Majorana — G. Majorana — A. Malgarini — M. Maltini — U. Manara — G. Manfredini. — G. Manna — A. Marghieri — M. Mariani — L. Marino — L. Maurizi — U. Mazzola — F. Mecacci — P. Melucci — L. Meucci — G. Mirabelli — L. Miraglia — A. Morelli — L. Moriani — L. Mortara — G. Mosca — C. Nani — R. Nulli — G. Oliva — V. E. Orlando — L. Pacciarelli — L. Palma — M. Pampaloni — M. Pantaleoni — F. Pepere — S. Perozzi — E. Pessina — A. Piras — V. Polacco — V. Porto — F. Puglia — C. Re — G. Sabbatini — A. Sacerdoti — A. Salandra — E. Salvia — G. Salvioli — L. Sampolo — G. Saredo — F. Scaduto — R. Schiattarella — E. Scialoja — V. Scialoja — S. Scolari — G. Semeraro — F. Serafini — V. Simoncelli — S. Spaventa — B. Squitti — A. Stoppato — D. Supino — G. Tamassia — G. Taranto — A. Tartufari — G. P. Tolomei — G. Vadalà-Papale — I. Vanni — G. Venezian — E. Vidari — Marco Vitalevi — V. Vitali — C. Vivante — D. Viti — L. Zammarano — A. Zocco-Rosa — L. Zdekauer ecc.

La Rivista esce in fascicoli bimestrali di circa 160 pagine ognuno. Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20, anticipate, per l'Italia e di lire 22,50 (marchi 18) per i paesi stranieri, che formano parte dell'Unione postale. Ogni fascicolo lire 5.

Le associazioni si ricevono dagli editori **Ermanno Loescher & C.** in **Roma, Torino** e **Firenze** e da tutti i principali librai.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google